

**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

*(decreto di rigetto del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo – articoli 15*

*137, 186 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)*

riunito in camera di consiglio e così composto:

**dottor Luciano Varotti presidente rel.**

nel procedimento camerale per la risoluzione del concordato preventivo n° omissis/2010 a carico della Spa, ha emesso il seguente

**DECRETO**

L'oggetto del presente giudizio camerale contenzioso consiste nello stabilire se il concordato preventivo proposto dalla debitrice Spa ai propri creditori debba essere risolto per inadempimento, oppure – in subordine – se debba essere ordinato il deposito delle somme occorrenti per il pagamento del creditore contestato, dottor omissis.

Prima di esaminare il merito della lite, giova rammentare che il professionista ha ottenuto sentenza di condanna della società in procedura al pagamento di compensi professionali per l'importo di euro 271.183,65, oltre ad iva, agli interessi ed alle spese, legali e di opinamento parcella, e che tale sentenza è stata appellata dalla soccombente S.p.A..

L'articolo 186 delle legge fallimentare attribuisce a "ciascuno dei creditori" la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato preventivo.

Tuttavia, la risoluzione del concordato è istituito deputato a sanzionare un inadempimento dell'imprenditore in procedura rispetto al programma concordatario approvato dai creditori ed a rimuovere un procedimento concorsuale che, nonostante l'omologa, non è più in grado di dare soddisfazione ai creditori concorrenti (o almeno ad uno di essi).

Tanto premesso, è agevole constatare che la fattispecie sottoposta al giudizio del tribunale è totalmente diversa.

Non si tratta qui di verificare se la S.p.A. sia venuta meno al piano di concordato (che invece appare pienamente rispettato), ma di stabilire se il pagamento delle somme delle quali è creditore il professionista debba avvenire immediatamente - come vuole il ricorrente (sul presupposto che gli altri creditori privilegiati sono già stati soddisfatti) - o al momento della definitività del titolo che riconosce tale diritto (e previa compensazione con l'eventuale controcredito della S.p.A. derivante dall'esercizio dell'azione di responsabilità contro il professionista), come invece vuole la resistente.

Così ricostruito il tema del decidere, è agevole concludere nel senso che il rifiuto di pagamento da parte della società in procedura è pienamente legittimo.

L'articolo 185, secondo comma, della legge fallimentare richiama infatti l'articolo 136, secondo comma, e quest'ultimo, dal canto suo, prevede che «le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato».

Stando al tenore letterale della norma, dunque, l'impresa in concordato preventivo, qualora sorga controversia con un creditore, non è tenuta al pagamento di quest'ultimo in piano di riparto e tanto meno al pagamento immediato (se è già stata emessa sentenza esecutiva), fintantoché il credito stesso non sia consacrato in un provvedimento definitivo.

Tale conclusione è avvalorata dalla parificazione dei creditori contestati a quelli condizionali ed a quelli irreperibili: in altre parole, in tutti i casi predetti (contestazione, condizione, irreperibilità) per il pagamento del creditore si deve attendere un evento futuro ed incerto, costituito – a seconda dei casi – da un provvedimento giurisdizionale definitivo, dall'avveramento della condizione o dalla nuova reperibilità dell'avente diritto alla prestazione.

Sopra si è detto che l'impresa in concordato preventivo non è tenuta al pagamento del creditore contestato in piano di riparto e tanto meno al pagamento immediato, nel caso in cui tale creditore abbia già ottenuto un provvedimento esecutivo (ma non ancora definitivo).

A tale impostazione potrebbe tuttavia obiettarsi che il termine finale, allo scadere del quale cessa il divieto di inizio o prosecuzione di procedure esecutive, è quello della definitività del decreto di omologazione (articolo 168).

Il menzionato articolo stabilisce infatti che «dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo a causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore».

Sembrerebbe pertanto, a tenore della lettera della legge, che il creditore possa eseguire la sentenza sul patrimonio della debitrice (giacché il decreto di omologazione è divenuto definitivo) e che il mancato pagamento da parte della S.p.A. integri un inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 186 della l.f.

La conclusione non può essere condivisa.

Il Collegio non ignora l'indirizzo di Cassazione n. 6166/2003, a tenore del quale i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni esecutive col passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Tuttavia tale indirizzo, lungi dal costituire “diritto vivente”, è stato successivamente contrastato da altro e più condivisibile orientamento dottrinale e giurisdizionale (di merito e costituzionale: si allude a Corte cost. 106/2004), il quale fa leva sull'articolo 184 della legge fallimentare: «il concordato preventivo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161».

Tale obbligatorietà implica che, a seguito dell'omologazione del concordato, si abbiano solo due prospettive: o l'adempimento di esso, ovvero la rimozione della procedura concorsuale attraverso l'istituto della risoluzione per inadempimento.

Rimane invece esclusa la terza (ipotetica) via, consistente nell'espropriazione forzata a carico del debitore, che – a tacer d'altro – si tradurrebbe in una esecuzione individuale su beni assoggettati ad esecuzione collettiva.

Se, per le ragioni sopra esposte, la domanda di risoluzione deve essere respinta, va invece accolta la domanda di deposito delle somme in contestazione.

Sul punto il Collegio richiama, ancora una volta, il chiaro disposto dell'articolo 136, secondo comma, applicabile al concordato preventivo in virtù dell'articolo 185, secondo comma.

In virtù delle citate disposizioni è innegabile che, in caso di contestazione tra imprenditore in procedura ed alcuno dei suoi creditori, si debba procedere al deposito delle somme spettanti a tali soggetti.

Il deposito ha lo scopo di bilanciare nella fase di esecuzione del concordato le aspettative di tutti i soggetti interessati: da una parte quelle del debitore a non dare soddisfazione ad un creditore che potrebbe non rivestire più, in futuro, tale qualifica (per effetto della modifica del provvedimento giurisdizionale o per definitiva impossibilità di avveramento della condizione, oppure, ancora, per definitiva irreperibilità dello stesso) e dall'altra quelle di tali soggetti, di ricevere soddisfazione in caso di provvedimento definitivamente favorevole, di avveramento della condizione e di ricomparsa dell'avente diritto.

Il deposito non costituisce ovviamente un pagamento e le somme non devono essere messe nella disponibilità del creditore: col che è superfluo l'esame dell'offerta di garanzia da parte del Fontanesi e della questione concernente la sua situazione patrimoniale.

Sul punto va solo aggiunto che, nonostante l'articolo 136 della legge fallimentare attribuisca al giudice delegato il potere di disporre le modalità di deposito delle somme, è evidente dopo l'omologa spetti, di regola, al tribunale (ove non diversamente disposto) l'emissione dei provvedimenti relativi all'esecuzione del concordato (come si desume da varie disposizioni di legge, quali ad es. l'articolo 181, ultimo periodo, e l'articolo 182, terzo comma).

Tenuto conto del conteggio indicato a pagina 4 del ricorso, la somma da depositare è determinata in euro 434.000,00.

In considerazione della soccombenza reciproca e del mutamento giurisprudenziale, del quale si è dato atto in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

a definizione del giudizio camerale di risoluzione del concordato preventivo, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- I. rigetta la domanda di risoluzione del concordato preventivo;
- II. dispone che la Spa in concordato preventivo proceda a deposito della somma di euro 434.000,00 presso un'azienda di credito scelta dalla resistente stessa;
- III. rimette al giudice delegato ogni ulteriore disposizione necessaria per la costituzione del deposito;
- IV. dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio camerale contenzioso.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 giugno 2015, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il Presidente

Luciano Varotti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS